



GEOTERMIA ITALIA S.p.a.

IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO TORRE ALFINA

Studio di Impatto Ambientale

ALLEGATO R

**SENTENZA TAR LAZIO
N. 10436/2015 REG.PROV.COLL.**

N. 10436/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01158/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

GIOACCHINI SANTE S.as., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Di Silvio ed elettivamente domiciliata
presso lo Studio dell'avv. Enrico Valentini in Roma, Viale delle Milizie, n. 34;

contro

il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO (già Ministero per i beni e le attività culturali), con riferimento alla
Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
ASSOCIAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE ALFINA, in persona del
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele

Venturiello e Maria Grazia Carcione ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Largo Messico, n. 6;

per l'annullamento

- (ricorso originale) della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area denominata "Altopiano dell'Alfina" ampliamento del vincolo "Monte Rufeno e Valle del Paglia" emessa dal Ministero per i beni e per le attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 in data 11 novembre 2010, ricevuta dal Comune di Acquapendente pubblicata in data 20 novembre 2010 sull'albo pretorio;
- (ricorso recante motivi aggiunti) del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nel Comune di Acquapendente denominata "Altopiano dell'Alfina ampliamento del vincolo "Monte Rufeno e Valle del Paglia", di cui al D.M. 22 maggio 1985, emanato dal Ministero per i beni e per le attività culturali, Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, in data 12 maggio 2011 e pubblicato in data 16 maggio 2011 sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale-parte prima n. 112;
- del parere reso dal Comitato scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici emesso in data 9 maggio 2011;
- di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Visto il ricorso originario e quello recanti motivi aggiunti con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata nonché i documenti depositati;

Visto l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione sviluppo sostenibile Alfina
Esaminate le ulteriori memorie con i documenti prodotti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La Gioacchini Sante S.a.s. è una società operante nel settore delle attività estrattive autorizzata allo svolgimento di attività estrattiva di basalto in località “Le Greppie” nel Comune di Acquapendente (Viterbo) dal 1988. Riferisce la predetta Società di avere acquistato nel 2005 i terreni confinanti con l’attuale cava “Le Greppie” di talché, non essendo stati opposti dal Comune ostacoli all’attività estrattiva derivanti da vincoli ostatici, essa redigeva il progetto di ampliamento del sito della cava e provvedeva ad avviare una operazione di ammodernamento delle attrezzature produttive.

Riferisce ancora la società ricorrente che nel marzo 2010, mentre si era prossimi al rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento della cava ed alla conseguente stipula della nuova convenzione, il Comune di Acquapendente riferiva della intenzione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (d’ora in poi, per brevità e con riferimento all’attuale denominazione corretta, MIBACT) di notificare una proposta di vincolo che avrebbe ricompreso anche l’area della cava, circostanza che si verificò nel corso del successivo mese di maggio quando il MIBACT comunicò al Comune la proposta di dichiarazione di vincolo paesaggistico, con conseguente sospensione del rilascio di titoli autorizzativi sull’area interessata dal vincolo. Tale proposta rimase senza definizione per scadenza dei termini di cui all’art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

A quel punto il MIBACT dava avvio ad una nuova procedura in data 11 novembre 2010 con l’adozione di una nuova proposta sulla medesima area, che veniva fatta

oggetto del gravame originario di questo giudizio con prospettazione dei seguenti motivi di gravame:

- 1) abuso di potere da parte del Ministero essendosi quest'ultimo assunto competenze proprie della Regione Lazio ed avendo reiterato una proposta di vincolo ormai decaduta con conseguente applicazione delle misure di salvaguardia (che nella specie impedirebbero alla ricorrente di dare esecuzione ai lavori di ampliamento della cava);
- 2) la nuova proposta di vincolo, trattandosi di una mera reiterazione della precedente già scaduta per decorrenza dei termini, avrebbe dovuto contenere una specifica motivazione circa le ragioni che sorreggevano la scelta di reiterare la proposta; al contrario il provvedimento qui impugnato non cita neppure il precedente procedimento;
- 3) la proposta di vincolo nella realtà è tesa a garantire il raggiungimento di interessi privati opposti rispetto a quelli vantati dalla Società ricorrente, con l'unico obiettivo di impedire a quest'ultima di realizzare l'ampliamento della cava;
- 4) per la ragione appena espressa il provvedimento deve considerarsi adottato in sviamento di potere;
- 5) violazione degli artt. 141-bis e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004, atteso che dette norme introducono un mero potere sostitutivo del Ministero subordinato all'inerzia protratta dalle commissioni provinciali ovvero dalla Regione, avendo quindi il legislatore inteso limitare le competenze ministeriali ed attribuendo un ruolo primario alle valutazioni regionali anche in funzione degli obiettivi di pianificazione paesaggistica. Nel caso di specie invece, a fronte di una iniziativa privata perché fosse proposta l'imposizione del vincolo sull'area in questione avanzata nel 2006 e dopo che il Piano territoriale paesaggistico territoriale nel 2007 ha qualificato la zona come "agricola", senza che i rappresentanti del Ministero che avevano partecipato ai lavori per la redazione del Piano avessero sollevato alcuna

contestazione in merito, di talché il Ministero avrebbe potuto e/o dovuto provvedere in via sostitutiva rispetto al contenuto del Piano, soltanto in data 19 aprile 2010 la proposta di vincolo veniva reiterata e successivamente, una volta scaduti i termini per l'adozione del relativo provvedimento definitivo, ancora reiterata in data 11 novembre 2010;

6) violazione di legge per mancata convocazione della conferenza di servizi in quanto, posto che l'obiettivo dell'intervento ministeriale è quello di tutelare l'altopiano dell'Alfina e che tale zona interessa sia la Regione Lazio che la Regione Umbria, avrebbe dovuto essere inserito all'interno del procedimento di proposta del vincolo un momento di confronto tra le amministrazioni interessate per il tramite della convocazione di una conferenza di servizi,

Seguono altre censure con le quali la società ricorrente articola ipotesi di eccesso di potere per illogicità e contrarietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Alla domanda di annullamento dell'atto impugnato veniva fatta seguire una domanda risarcitoria.

2. – Con ricorso recante motivi aggiunti la società ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nel Comune di Acquapendente denominata "Altopiano dell'Alfina ampliamento del vincolo "Monte Rufeno e Valle del Paglia", di cui al D.M. 22 maggio 1985, emanato dalla Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del MIBACT, in data 12 maggio 2011 e pubblicato in data 16 maggio 2011 sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale-parte prima n. 112 nonché del parere reso dal Comitato scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici emesso in data 9 maggio 2011.

Nei confronti di tale atto, con il quale si è completata la procedura avviata con la proposta impugnata con il ricorso principale, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:

1) illegittimità per violazione dell'art. 141, comma 2, del d. lgs. n. 42 del 2004 nonché del d.PR. n. 233 del 2007 in quanto il comitato tecnico scientifico che ha espresso il proprio avviso obbligatorio per come stabilito dall'art. 141, comma 2, del d. lgs. n. 42 del 2004 vedeva tra i suoi componenti quale vice presidente, facente però le funzioni di presidente (atteso che il presidente in carica, arch. Giuseppe Carbonara, era assente in quanto si era nella specie astenuto per conflitto di interessi con il fratello, arch. Lucio Carbonara, promotore dell'iniziativa di richiedere la dichiarazione di notevole interesse dell'area in questione), l'arch. Ruggiero Martines che era in quiescenza dal 2010 e quindi privo di potere di rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che la sua presenza nel Comitato ne ha inficiato i lavori e le decisioni facendo venir meno il numero legale dell'organo collegiale, quanto alla valida e completa presenza dei componenti sia per lo svolgimento dei lavori dell'organo medesimo sia con riguardo alla decisione assunta. D'altronde l'affermazione proveniente dal Ministero che il Comitato operasse in regime di "prorogatio" renderebbe addirittura nullo il parere espresso dal Comitato medesimo;

2) venivano poi reiterati i motivi di censura dedotti con il ricorso principale sostenendone l'incidenza patologica in via derivata nei confronti del successivo atto impugnato con i motivi aggiunti.

3. – Si è costituito in entrambi i giudizi il MIBACT contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione dei gravami, attesa la correttezza delle procedure svolte dai competenti uffici ministeriali.

E' intervenuta in giudizio, ad opponendum, l'Associazione sviluppo sostenibile Alfina.

Con ordinanza n. 1547 del 29 aprile 2011, non ravvisando profili di "periculum in mora", la Sezione ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.

Tenuta riservata la decisione alla udienza del 10 aprile 2014, la riserva è stata sciolta nelle camere di consiglio del 13 novembre 2014 e del 13 aprile 2015.

4. – Il Collegio ritiene doveroso preliminarmente illustrare, seppure in modo sintetico, l'ambito normativo nel quale si muove il contenzioso in questione.

La società ricorrente sostiene, con numerose censure dedotte nei due atti giudiziali, che la proposta ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Altipiano dell'Alfina", con ampliamento del vincolo "Monte Rufeno e Valle Paglia" ed il successivo provvedimento ministeriale che completa la procedura attraverso il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico della predetta area, siano illegittime e vadano quindi annullate.

Preme rilevare in via preliminare che:

A) il Codice dei beni culturali e del paesaggio è stato approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. La riforma del titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, pur avendo innovato sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, non si riferisce esplicitamente al paesaggio. Infatti, il nuovo testo dell'art. 117, comma 2, lettera s) conferisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", mentre il comma successivo annovera la promozione e l'organizzazione delle attività culturali, fra le materie attribuite alla potestà concorrente dello Stato e delle Regioni, restando devoluto al primo il potere di fissare i principi di carattere generale. Ne è derivata la riorganizzazione del riparto delle predette competenze legislative, che trova il suo motivo ispiratore nel principio di sussidiarietà, sulla base del quale risultano peraltro decentrate le funzioni amministrative al livello territoriale più consono rispetto agli obiettivi da realizzare;

B) il procedimento ordinato alla imposizione del vincolo si articola sulla proposta da parte delle commissioni regionali ex art. 137, sulla istruttoria e sul

provvedimento finale della Regione o del MIBACT ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, di declaratoria del notevole interesse pubblico delle aree e degli immobili, ritenuti espressivi dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici, previsti nella normativa in oggetto. L'iter procedimentale comprende diversi momenti: a) l'iniziativa dei rappresentanti ministeriali o regionali, in seno alle predette commissioni, (o di altri enti pubblici territoriali interessati) di assumere dalle Soprintendenze, dagli uffici regionali e provinciali competenti (e previa consultazione dei Comuni aventi interesse o, se del caso, di esperti in materia) le informazioni indispensabili per mettere in grado tali commissioni di verificare la sussistenza dei presupposti per valutare il notevole interesse pubblico, in ordine ai beni e alle aree oggetto della proposta. Ove la commissione non decida nel termine di giorni sessanta dall'atto di iniziativa, il soggetto, che di questa è stato promotore, può rivolgersi direttamente alla Regione per proporre l'adozione della dichiarazione di cui sopra. Resta, in ogni caso, salvo il potere del Ministro, su proposta motivata del Soprintendente (e udito il parere motivato della Regione interessata, da pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta) di emanare la predetta dichiarazione di notevole interesse pubblico; b) la proposta, accompagnata dagli allegati, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata presso gli uffici dei Comuni interessati, affinché il pubblico possa prenderne visione ed è comunicata alla Città metropolitana e alla Provincia, cui il Comune appartiene. È previsto, altresì, che della proposta e della pubblicazione (nonché della eventuale determinazione negativa della commissione) debba essere data tempestiva notizia su due quotidiani aventi diffusione nell'ambito del territorio regionale, su un quotidiano nazionale, sui siti informatici della Regione e degli altri enti locali territoriali interessati, affinché decorrano gli effetti di cui all'art. 146, primo comma, del decreto legislativo n. 42 del 2004; c) in base alla proposta della commissione, la Regione, esaminati i documenti e le

osservazioni pervenute e considerato il risultato della eventuale inchiesta pubblica, emana, entro giorni novanta dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 139 quinto comma, il provvedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree specificate nell'art. 136. Tale provvedimento contiene la disciplina diretta ad assicurare la conservazione dei valori, manifestati dagli aspetti e dalle caratteristiche particolari del territorio considerato, e costituisce parte integrante del piano paesaggistico, senza che tale disciplina possa essere modificata durante il procedimento di formazione o di revisione del piano stesso. Seguono le comunicazioni, la trascrizione e le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione interessata;

C) la procedura prescritta dagli artt. 139 e 140 si applica anche nelle ipotesi in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico è emanata con provvedimento ministeriale ex art. 141 del più volte citato decreto legislativo delegato e secondo le modalità procedurali ivi specificate;

D) nel T.U. è stato introdotto l'art. 141-bis che prevede l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, adottate rispettivamente dal Ministero o dalle Regioni, in base alla disciplina dell'art. 140, secondo comma, d.lgs. 42/2004. Nel caso in cui le Regioni non dovessero provvedere alle integrazioni delle dichiarazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, interviene il Ministero nell'esercizio del potere sostitutivo, previo avviamento della relativa procedura da parte della Soprintendenza. Il provvedimento finale è adottato dal Ministero, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico.

5. - Dalla rapida disamina delle disposizioni sopra richiamate emerge la funzione che la proposta svolge nell'ambito del procedimento, finalizzato alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, in cui si concreta la procedura di imposizione del vincolo sui beni paesaggistico-culturali, ricondotti nell'ambito del disposto del sopra citato art. 136 del codice dei beni culturali.

Come è noto, la proposta è un atto caratterizzato dall'espressione di un potere di iniziativa, esercitato da un soggetto che, sulla base di una previsione normativa, nel perseguire una finalità di interesse generale, tende a sollecitare altro soggetto, legittimato a pronunciarsi, ad adottare un provvedimento di un determinato contenuto, satisfattivo di quell'interesse.

Gli elementi caratterizzanti l'istituto in esame sono costituiti: a) da una iniziativa del soggetto proponente, rappresentato di regola da una autorità amministrativa; b) da una dichiarazione di tale autorità diretta ad attivare altra autorità amministrativa legittimata a provvedere, per emettere un atto decisorio idoneo a soddisfare un interesse collettivo; c) dall'individuazione del contenuto del provvedimento che si propone di adottare.

Dall'esercizio del predetto potere di iniziativa deriva il sorgere di un rapporto intersoggettivo, nell'ambito del quale la determinazione decisionale è il risultato dell'intervento di più autorità.

A seconda del contenuto vincolante o non vincolante del provvedimento proposto, l'autorità chiamata a provvedere è obbligata a fare proprio tale contenuto o ad adottare un atto finale diverso da quello suggerito. Mentre nella prima ipotesi la proposta assume carattere vincolante, nel secondo caso la proposta non vincola il soggetto destinatario, cui è consentito di provvedere in difformità del contenuto del predetto atto di impulso e ad apportarvi le modifiche ritenute rispondenti all'interesse considerato.

Nel caso di specie, la proposta delle commissioni regionali, di cui sopra, assolve alla funzione specifica di riconoscere, sulla base degli elementi acquisiti da tutti gli uffici competenti, indicati nell'art. 138 del d.lgs. n. 42/2004 l'esistenza dei presupposti, affinché determinati beni od aree siano assoggettati alla dichiarazione di notevole interesse pubblico richiedendo, all'autorità legittimata a decidere, l'emanazione di tale provvedimento. La proposta, nel rappresentare un giudizio

sulla opportunità di soddisfare l'interesse pubblico a sottoporre al vincolo suddetto gli immobili dotati di particolari requisiti paesaggistico-culturali, esprime una manifestazione di volontà tendente a sollecitare la Regione all'emanazione del provvedimento finale, diretto a realizzare quell'obbiettivo. L'esito è, dunque, un atto a contenuto misto che esprime nel contempo una dichiarazione di volontà e la manifestazione di un giudizio che, lungi dal costituire due atti distinti, danno vita a rapporti funzionali strettamente connessi e inscindibili che concorrono a formare una entità unica.

La surriferita costruzione procedimentale-attizia si pone in identica misura, in virtù delle più sopra sintetizzate coordinate normative che disciplinano gli istituti in esame, sia nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia avviata dalla Regione sia nel caso in cui l'iniziativa venga avviata dal Ministero, descrivendo il legislatore un procedimento all'avvio del quale, anche in ragione dei tratti di esercizio del potere costituzionalmente ripartiti in materia dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, viene in emersione una procedura caratterizzata dal noto principio di leale cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra il Ministero dei beni e le attività culturali e le Regioni (posto dall'art. 133 del d.lgs. n. 42 del 2004) e che si concreta, nella specie, nella disciplina di cui all'art. 138, comma 3, del ridetto decreto legislativo che prevede il parere obbligatorio, seppur non vincolante della Regione stessa e di cui al successivo art. 141, che, nel richiamare l'applicazione degli articoli 139 e 140, inserisce nell'iter di formazione del provvedimento la proposizione di osservazioni da parte degli Enti interessati, oltre alla previsione del parere del competente Comitato tecnico-scientifico.

Osserva il Collegio, inoltre, che quando la legge prevede una partecipazione procedimentale degli Enti locali, nelle forme del "previo parere", l'acquisizione del parere stesso già di per sé comporta il rispetto del principio della leale collaborazione, non occorrendo invece l'accordo o l'intesa sulla determinazione

finale (cfr. Corte Cost., 11 marzo 2009 n. 88 nonché Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2008 n. 3895).

6. – Fermo quanto sopra, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che autonomamente il Ministero ha dato corso al potere sostitutivo previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intera area dell'Altopiano dell'Alfina, successivamente alla scadenza del termine per la definizione della procedura ordinaria e nonostante fosse noto ai competenti uffici ministeriali che ai sensi del PTPR del 2007 l'area in questione era stata qualificata in termini di "zona agricola" assente da vincoli, tanto è vero che il Comune di Acquapendente il 17 dicembre 2012, sulla scorta della suindicata qualificazione dell'area, autorizzava l'odierna ricorrente ad un parziale ampliamento della cava.

Il provvedimento con il quale si è avviata la seconda procedura sostitutiva da parte del Ministero (impugnato con il ricorso principale) e il successivo provvedimento di dichiarazione definitiva dell'area di interesse pubblico (impugnato con motivi aggiunti) non fanno alcun riferimento alle ragioni che hanno indotto il Ministero, nonostante fosse stata lasciata cadere nel nulla la prima procedura per decorso dei termini, a riproporre un procedimento di dichiarazione di interesse pubblico dell'Altopiano dell'Alfina, esercitando peraltro il potere in via sostitutiva nei confronti della Regione Lazio e nonostante fosse stato già adottato un PTPR.

E' pur vero che, in virtù delle disposizioni legislative più sopra ricordate, in capo al Ministero, in attuazione dell'art. 9 Cost., deve essere riconosciuto un autonomo potere di disporre il vincolo paesaggistico su un'area (rispetto al corrispondente potere regionale previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004) mediante determinazioni che hanno "ipso iure" l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora (come nel caso di specie) esso sia stato già

emanato, purtuttavia tale potere deve essere esercitato nel più rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione tra enti, in relazione al quale al Ministero non è impedito di imporre la dichiarazione, ma ciò deve avvenire attraverso un procedimento che consenta agli enti coinvolti di partecipare pienamente all'esercizio dell'azione autoritativa, venendo comunque a conoscenza delle ragioni che hanno indotto il Ministero alla decisione.

Negli atti impugnati sia con il ricorso principale che con quello recante motivi aggiunti tali necessari passaggi di chiarimento delle ragioni che hanno indotto il Ministero a riavviare la procedura non sono stati resi noti, inficiandosi così la legittimità della procedura svolta e degli atti adottati.

In questi termini, con evidente assorbimento degli altri motivi, stante la priorità logico-giuridica rispetto alle altre dedotte nel presente gravame, debbono accogliersi i profili di censura che contestano la regolarità della procedura svolta, che dunque deve essere riproposta mantenendo indenne la posizioni di tutti i soggetti pubblici coinvolti e/o interessati ed alla quale deve accompagnarsi una adeguata motivazione tecnico-giuridica delle scelte che verranno operate dal Ministero e dagli altri enti (come appena detto) coinvolti nella procedura.

7. – Negli stretti limiti e termini di cui sopra il ricorso principale e quello recante motivi aggiunti possono essere accolti con il conseguente annullamento degli atti impugnati e fatta salva la riproposizione della procedura e l'adozione dei conseguenti atti conclusivi.

La peculiarità delle questioni sottese alla presente controversia militano per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

pronunciando in via definitiva sui ricorsi, anche per motivi aggiunti, indicati in epigrafe, li accoglie con annullamento degli atti impugnati negli stretti termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 10 aprile 2014, del 13 novembre 2014 e del 13 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)